



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 02.10.1996
COM(96) 456 def.

95/0263 (CNS)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione
della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

La Commissione present una proposta modificata di decisione del Consiglio che modifica il documento COM(95)486 (programma Società dell'informazione multilingue [SIML]).

La proposta modificata incorpora gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo nella sessione plenaria del 21.6.1996, accolti dalla Commissione.

1. Introduzione

a) Antefatti

La Commissione ha adottato la sua proposta in data 8.11.1995 e la ha trasmessa formalmente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni il 23.11.1995.

Il Comitato economico e sociale ha adottato un parere favorevole il 30.5.1996¹; il Comitato delle Regioni ha adottato un parere favorevole il 13.6.1996².

Il Parlamento europeo ha adottato un parere favorevole il 21.6.1996³ e ha proposto 56 emendamenti alla proposta della Commissione⁴.

b) Obiettivo della proposta della Commissione

Obiettivo della proposta è l'adozione da parte del Consiglio di una decisione relativa ad un programma triennale (Società dell'informazione multilingue [SIML]) per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione.

2. Emendamenti del PE accolti dalla Commissione

Dei 56 emendamenti adottati dal Parlamento europeo, 19 sono stati accolti integralmente e 15 parzialmente o in linea di massima, per un totale di 34.

La Commissione ha accolto gli emendamenti che:

- sono coerenti con i punti di vista espressi nella comunicazione della Commissione (SIML),
- corrispondono alle politiche comunitarie, migliorano la coesione, la sinergia, la trasparenza e la gestione,
- migliorano la chiarezza e la precisione.

Nell'allegato della presente motivazione figura una breve valutazione dei vari emendamenti.

3. Emendamenti respinti dalla Commissione

1

CES 692/96

2 CDR 6/96 def.

3 PE 250.124

4 PE 250.124

Dei 56 emendamenti, 22 sono stati respinti, principalmente per i seguenti motivi:

- proposta di modifica della base giuridica (ed emendamenti connessi);
- duplicazione o ripetizione di argomenti,
- inosservanza del principio di sussidiarietà, come interpretato dalla Commissione per questo programma,
- non conformità alle disponibilità di bilancio.

Nell'allegato della presente motivazione, figura una breve valutazione degli emendamenti.

4. Conclusione

Ai sensi dell'articolo 189a del Trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione modifica la sua proposta iniziale e vi incorpora gli emendamenti accettati integralmente o in parte.

Posizione della Commissione circa gli emendamenti presentati dal Parlamento europeo

Emendamento 1: Presentare la proposta al PE e al Consiglio (in vista della modifica proposta della base giuridica comportante codecisione; cfr. emendamento 2).

Commissione: Non accettato, in quanto non è accettata la modifica della base giuridica.

Emendamento 2: Modifica della base giuridica per includere l'Art. 128 (1, 2), oltre all'articolo 130(3) proposto dalla Commissione.

Commissione: Non accettato. Obiettivo principale è quello di promuovere azioni industriali per fornire servizi multilingui. A tal fine è sufficiente una sola base giuridica (130). Esistono aspetti culturali, sociali o effetti derivati, ma ciò non dovrebbe comportare una duplice base giuridica.

Emendamento 3: Si fa riferimento alla risoluzione del PE sulle lingue minoritarie.

Commissione: Accettato come considerando invece che come visto.

Emendamento 4: Si fa riferimento ad una risoluzione del PE sulle lingue e sul catalano.

Commissione: Non accettato; il testo della decisione diventa inutilmente lungo, mentre la menzione di una lingua specifica non rispecchia l'intenzione di trattare tutte le lingue su un piano di parità.

Emendamento 5 Si fa riferimento ad altre risoluzioni del PE relative alla CIG.

Commissione: Non accettato, in quanto i visto o i considerando dovrebbero essere direttamente connessi con la proposta SIML.

Emendamento 6 Visto per tener conto del parere del Comitato delle regioni.

Commissione: Accettato, in quanto il Comitato delle regioni apporta un prezioso contributo, e per le regioni le lingue parlate nel loro territorio rivestono interessi particolari.

Emendamento 7 Considerando per fare riferimento alla promozione della diversità linguistica come mezzo di salvaguardia del patrimonio culturale e linguistico, ai sensi dell'Art. 128.

Commissione: Questo emendamento è in teoria connesso con la proposta di modifica della base giuridica. La Commissione propone, come alternativa, di fare riferimento al contenuto fondamentale dell'Art. 128(4).

Emendamento 8 Considerando per raffrontare l'importanza degli aspetti culturali, sociali ed economici.

Commissione: Non accettato, in quanto l'emendamento non aggiunge in realtà nulla a tutti gli altri testi che si riferiscono già agli aspetti culturali.

Emendamento 9 Considerando che propone che non vi debba essere alcuna discriminazione tra i popoli sulla base della lingua e di altre circostanze personali.

Commissione: Accettato, in quanto rispecchia le argomentazioni figuranti nella comunicazione SIML.

Emendamento 10: Considerando; i cittadini europei dovrebbero avere accesso alla loro lingua autoctona.

Commissione: Accettato, obiettivo dell'SIML.

Emendamento 11: Considerando; le lingue non utilizzate nella società dell'informazione saranno condannate ad un processo di marginalizzazione.

Commissione: Accettato; si tratta di una delle avvertenze della Commissione da molto tempo.

Emendamento 12: Considerando, inteso a suggerire che la SI contribuirà a far fiorire il patrimonio culturale e linguistico.

Commissione: Non accettato, non a motivo di disaccordo, ma perché le stesse argomentazioni sono ripetute troppo spesso e ciò non migliora la trasparenza della decisione. Si sovrappone al quinto considerando della Commissione.

Emendamento 13: Considerando, mirante ad aggiungere un riferimento alle riunioni G7 sulla società dell'informazione.

Commissione: Accettato, ma con una modifica nell'ordine delle frasi.

Emendamento 14: Considerando, mirante a sostituire il termine "industria" con "industria della lingua".

Commissione: La proposta di limitazione non concorda con l'intenzione di rivolgersi all'industria con il suo complesso; peraltro "industria della lingua" può essere aggiunta nel considerando, come proposto dalla Commissione.

Emendamento 15: Considerando inteso a non far un riferimento esplicito all'"industria".

Commissione: Accettato in parte con l'aggiunta, al termine "industria", della frase "tutti gli operatori interessati".

Emendamento 16: Emendamento inteso a sopprimere un considerando della Commissione (connesso con l'emendamento 13).

Commissione: Non accettato per motivi puramente tecnici.

Emendamento 17: Emendamento inteso a sopprimere il 5° considerando della Commissione (connesso con l'emendamento 12).

Commissione: Non accettato, in quanto l'emendamento 12 stesso non è accettato.

Emendamento 18: Considerando che si riferisce esplicitamente a talune lingue non ufficiali.

Commissione: Non accettato, in quanto le lingue non andrebbero classificate, ma piuttosto trattate su un piano di parità, quanto meno nell'ambito dell'SIML.

Emendamento 19: Considerando; in realtà si tratta di due emendamenti allo stesso considerando relativi: 1) alle responsabilità dell'UE per quanto riguarda la salvaguardia del patrimonio linguistico e; 2) il miglioramento della coesione nell'UE.

Commissione: In questo campo le responsabilità dell'UE non vengono contemplate esplicitamente nel trattato e sono comunque responsabilità sussidiarie. È accettato il miglioramento della coesione.

Emendamento 20: Considerando relativo alle lingue minoritarie.

Commissione: Solidale con l'emendamento, ma l'SIML non può garantire la sopravvivenza delle lingue minoritarie.

Emendamento 21: Considerando che si riferisce al dovere della Comunità di realizzare un'infrastruttura per le risorse linguistiche.

Commissione: Accettato in parte, ma il termine "dovere" è troppo forte.

Emendamento 22: Considerando, che si riferisce al patrimonio culturale.

Commissione: Nessuna obiezione fondamentale all'emendamento, ma si tratta in realtà di una ripetizione di altri considerando.

Emendamento 23: Considerando, che si riferisce all'importante ruolo delle PMI.

Commissione: È d'accordo, accettato.

Emendamento 24: Considerando che si riferisce alla cooperazione con altri programmi, in particolare l'IDA.

Commissione: Accettato, in quanto conforme alle intenzioni della Commissione.

Emendamento 25: Considerando inteso a proporre che alcuni Stati membri utilizzino i Fondi strutturali per finanziare sviluppi nazionali (linguistici).

Commissione: Accoglie favorevolmente il suggerimento, che comporta effettivamente un valore aggiunto.

Emendamento 26: Considerando inteso a proporre un coordinamento "strutturato" invece di un semplice coordinamento.

Commissione: È d'accordo, accettato.

Emendamento 27: Considerando, inteso a collegare le azioni di apprendimento delle lingue all'SIML.

Commissione: Accetta l'importanza e la complementarità dell'apprendimento delle lingue; peraltro SOCRATES riguarda l'apprendimento delle lingue nelle scuole. Invero, un considerando relativo a SOCRATES non dovrebbe figurare in ambito SIML.

Emendamento 28: Considerando inteso a iscrivere il finanziamento della cooperazione con i paesi terzi nel bilancio comunitario (SIML?).

Commissione: Non accettato; gli importi disponibili per agevolare la cooperazione sono esigui, cosicché non si potrà suggerire la disponibilità di importi rilevanti.

Emendamento 29: Considerando inteso a proporre di finanziare azioni di sviluppo per le lingue minoritarie.

Commissione: Non accettato, in quanto si tratta di una questione riguardante gli Stati membri; oltretutto, non esistono stanziamenti in merito.

- Emendamento 30:** Considerando inteso a proporre una valutazione intermedia del programma.
Commissione: È solidale con tale idea, ma deve mostrarsi pratica. Non ha senso effettuare una valutazione in una fase prematura; la modifica si riferisce quindi ad una relazione di valutazione due anni dopo l'inizio.
- Emendamento 31:** Articolo 1; l'emendamento rispecchia la modifica (proposta) della base giuridica.
Commissione: Non accettato, in quanto l'emendamento 2 stesso non è accettato.
- Emendamento 32:** Articolo 2; una piccola aggiunta alla lettera c) dell'articolo, con riferimento alla Comunità e agli Stati membri.
Commissione: Accettato.
- Emendamento 33:** Articolo 3, con l'introduzione dell'importo di riferimento per il programma (20 MECU) e modifiche di minore entità.
Commissione: Solidale, ma non può accettarlo in quanto gli importi di riferimento non andrebbero menzionati e le risorse supplementari non figurano attualmente nel bilancio; le modifiche di minore entità costituiscono un miglioramento.
- Emendamento 34:** Articolo 3; l'emendamento riguarda il contributo finanziario ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali.
Commissione: Non può essere accettato; cfr. punto altresì l'emendamento 20.
- Emendamento 35:** Articolo 4, in cui si afferma la responsabilità della Commissione per quanto riguarda il coordinamento con altri programmi comunitari.
Commissione: Ovvio, ma può essere utile menzionarlo esplicitamente.
- Emendamento 36:** Articolo 4; l'emendamento limita il numero di rappresentanti per Stato membro in seno al comitato del programma.
Commissione: È solidale con l'idea di aumentare il rapporto costi/benefici, ma la limitazione è troppo rigorosa e non conforme alle norme in materia di comitatologia.
- Emendamento 37:** Articolo 5; pone il limite (1 MECU) (contributo UE) al di sopra del quale le proposte di progetto debbono essere votate dal comitato del programma.
Commissione: È d'accordo, ma si chiede se lo saranno anche le altre istituzioni.
- Emendamento 38:** Articolo 6, che illustra una serie di concetti riguardanti la valutazione del programma.
Commissione: È d'accordo sui principi, fatti salve alcune modifiche (cfr. emendamento 30).
- Emendamento 39:** Allegato I, 1, che illustra l'importante ruolo delle PMI.
Commissione: È d'accordo.
- Emendamento 40:** Allegato I, 1, inteso a proporre che gli operatori europei agiscano nel mercato globale.
Commissione: È d'accordo, ma suggerisce una frase in qualche modo semplificata.

Emendamento 41: Allegato I, 1, inteso a promuovere standard per le risorse linguistiche.

Commissione: È pienamente d'accordo.

Emendamento 42: Allegato I, 1, inteso a proporre che l'ELRA presenti alla Commissione relazioni regolari.

Commissione: Non accettato, in quanto l'ELRA non dipende dalla Commissione e non può quindi essere da questa obbligata; oltretutto, tale organizzazione non verrà menzionata nel testo definitivo.

Emendamento 43: Allegato I, 1, proposta intesa ad indagare sul sostegno fornito alle basi di dati con limitato potenziale economico.

Commissione: È d'accordo ad indagare (non necessariamente a sostenere).

Emendamento 44: Allegato I, 1; proposta affinché le norme attuate siano ufficialmente riconosciute negli Stati membri.

Commissione: È d'accordo sul fatto che le norme dovrebbero essere in qualche modo riconosciute, ma tale aspetto è troppo complesso per trattarlo come suggerisce il Parlamento.

Emendamento 45: Emendamento linguistico, ritirato dall'elenco degli emendamenti.

Emendamento 46: Allegato I, 2; proposta per finanziare progetti in zone bilingui, dove viene parlata una lingua non molto diffusa.

Commissione: Non intende impegnarsi a finanziare progetti linguistici specifici; la situazione delineata è troppo specifica.

Emendamento 47: Allegato I, 2; si riferisce alle scuole di traduzione come operatori interessati.

Commissione: È d'accordo; importante collegamento con LEONARDO.

Emendamento 48: Emendamento linguistico, ritirato dall'elenco degli emendamenti.

Emendamento 49: Allegato I, 3; mette in relazione l'interoperabilità delle reti informatiche delle istituzioni comunitarie con l'SIML.

Commissione: Solidale con l'idea, ma non può accettare che l'SIML venga utilizzata come strumento per raggiungere tale obiettivo.

Emendamento 50: Allegato I, 3; si riferisce ad azioni pilota incentrate sulle lingue meno utilizzate.

Commissione: Non è d'accordo ad attribuire la priorità a determinate lingue, anche se solidale con l'idea che sta dietro alla proposta.

Emendamento 51: Allegato I, 3; mette in relazione il sostegno alle lingue meno utilizzate con il sostegno alle nuove lingue ufficiali comunitarie.

Commissione: il motivo del sostegno alle nuove lingue ufficiali nel contesto dei sistemi multilingui delle istituzioni comunitarie è ovvio, mentre non lo è il collegamento operato tra tale sostegno e quello alle lingue meno utilizzate. Anche in questo caso, la

Commissione è solidale con l'idea, e potrebbe eventualmente discutere con gli Stati membri interessati circa il modo di far fronte a tale problema.

Emendamento 52: Allegato I, 3; realizzazione di sinergie tra l'SIML e altre iniziative comunitarie.

Commissione: È d'accordo.

Emendamento 53: Allegato II(2); per lo più modifiche di minore entità al testo; eliminazione della possibilità di finanziamento di progetti fino al 100% in un numero molto ristretto di casi.

Commissione: Accettate le modifiche al testo; non accettato il riferimento a progetti finanziati fino al 100%.

Emendamento 54: Allegato II(5); proposta intesa a sottolineare la promozione dell'utilizzazione di strumenti avanzati.

Commissione: Accettato; si tratta di un miglioramento.

Emendamento 55: Allegato II(6); proposta per precisare maggiormente il riferimento al regolamento finanziario.

Commissione: Accoglie favorevolmente la precisazione.

Emendamento 56: Allegato II(7); si insiste affinché gli osservatori (nazionali) della lingua siano riconosciuti dalle autorità pubbliche.

Commissione: È pienamente d'accordo, accoglie favorevolmente la precisazione.

Emendamento 57: Ritirato, sostituito dall'emendamento 59.

Emendamento 58: Allegato II(2); introduce una nuova ripartizione della dotazione di bilancio (20 MECU) per linea d'azione; dei 20 MECU, 5 MECU sono subordinati alla revisione delle prospettive finanziarie (probabilmente a Firenze).

Commissione: Non può accettare dotazioni finanziarie in questa decisione (senza processo di codecisione). La Commissione si riferisce ai suoi stanziamenti di bilancio contenuti nella scheda finanziaria, che peraltro non fa parte della decisione.

Emendamento 59: Allegato II, 7; propone che tutte le azioni di SIML che ricevono sostegno finanziario menzionino tale sostegno nelle loro relazioni pubblicate e rechino l'emblema UE.

Commissione: È d'accordo sul principio, ma ritiene che l'emblema sia un po' eccessivo.

**Proposta modificata di decisione del Consiglio riguardante l'adozione di un
programma
pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità
nella società dell'informazione**

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale²,

considerando che l'avvento della società dell'informazione apre all'industria nuove prospettive per la comunicazione e per gli scambi sui mercati europei e mondiali, caratterizzati da una grande diversità linguistica e culturale;

considerando che l'industria deve elaborare soluzioni specifiche e adeguate per sormontare le barriere linguistiche, al fine di beneficiare pienamente dei vantaggi del mercato interno e di restare concorrenziale sui mercati esterni;

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹

visto il parere del Comitato economico e sociale²,

visto il parere del Comitato delle regioni³

considerando che l'avvento della società dell'informazione apre all'industria, e in particolare all'industria del settore linguistico, nuove prospettive per la comunicazione e per gli scambi sui mercati europei e mondiali, caratterizzati da una grande diversità linguistica e culturale;

considerando che l'industria e tutti gli operatori interessati devono elaborare soluzioni specifiche e adeguate per sormontare le barriere linguistiche, al fine di beneficiare pienamente dei vantaggi del mercato interno e di restare concorrenziale sui mercati esterni;

¹ GU n°.....

² GU n°.....

¹ GU n°.....

² GU n°.....

³ GU n°.....

considerando che il settore privato in questo campo è principalmente costituito da PMI, che si dibattono in considerevoli difficoltà nell'affrontare mercati linguistici diversi e devono pertanto essere sostenute, in particolare in considerazione del loro ruolo quale fonte di occupazione;

considerando che è opportuno stimolare l'uso delle tecnologie, degli strumenti e dei metodi che riducono il costo del trasferimento dell'informazione tra le lingue, ferma restando l'esigenza di garantire la qualità delle traduzioni, in particolare nel caso della traduzione letteraria, che non può prescindere da un lavoro specifico di creazione;

considerando che il Consiglio europeo, nella riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994, ha sottolineato l'importanza degli aspetti culturali e linguistici della società dell'informazione e, nella riunione di Cannes del 26 e 27 giugno 1995 ha ricordato l'importanza per la Comunità della sua diversità linguistica;

considerando che l'avvento della società dell'informazione potrebbe favorire l'accesso dei cittadini all'informazione e offrire l'opportunità di mettere in valore la ricchezza e la diversità culturali e linguistiche della Comunità;

considerando che è opportuno stimolare l'uso delle tecnologie, degli strumenti e dei metodi che riducono il costo del trasferimento dell'informazione tra le lingue, ferma restando l'esigenza di garantire la qualità delle traduzioni, in particolare nel caso della traduzione letteraria, che non può prescindere da un lavoro specifico di creazione;

considerando che il Consiglio europeo, nella riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994, ha sottolineato l'importanza degli aspetti culturali e linguistici della società dell'informazione e, nella riunione di Cannes del 26 e 27 giugno 1995 ha ricordato l'importanza per la Comunità della sua diversità linguistica, considerando che il vertice dei ministri del G7 svoltosi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1995 ha richiamato l'attenzione sull'importanza della diversità linguistica e culturale nella società globale dell'informazione;

considerando che l'avvento della società dell'informazione potrebbe favorire l'accesso dei cittadini all'informazione e offrire l'opportunità di mettere in valore la ricchezza e la diversità culturali e linguistiche della Comunità;

considerando che le politiche in materia linguistica sono di competenza degli Stati membri, nel rispetto del diritto comunitario; che, tuttavia, la promozione dello sviluppo degli strumenti moderni di trattamento della lingua e della loro utilizzazione è un settore d'attività in cui è giustificata un'azione comunitaria per permettere la realizzazione di sostanziali economie di scala stimolando le cooperazioni appropriate tra i soggetti interessati delle diverse zone linguistiche; che le azioni da svolgere sul piano comunitario devono essere proporzionate agli obiettivi da raggiungere e riguardare soltanto i campi che si prestano alla realizzazione di un valore aggiunto per la Comunità;

considerando che le politiche in materia linguistica sono di competenza degli Stati membri, nel rispetto del diritto comunitario; che, tuttavia, la promozione dello sviluppo degli strumenti moderni di trattamento della lingua e della loro utilizzazione è un settore d'attività in cui è giustificata un'azione comunitaria per permettere la realizzazione di sostanziali economie di scala stimolando le cooperazioni appropriate tra i soggetti interessati delle diverse zone linguistiche per quanto ciò possa creare un valore aggiunto per la Comunità o contribuire alla coesione economica e sociale dell'Unione; che le azioni da svolgere sul piano comunitario devono essere proporzionate agli obiettivi da raggiungere e riguardare soltanto i campi che si prestano alla realizzazione di un valore aggiunto per la Comunità;

considerando che gli Stati membri possono prospettare il ricorso ai fondi strutturali nell'ambito del presente quadro regolamentare per proteggere e sviluppare il loro patrimonio linguistico in seno alla società dell'informazione;

considerando che gli Stati membri possono prospettare il ricorso ai fondi strutturali nell'ambito del presente quadro regolamentare per proteggere e sviluppare il loro patrimonio linguistico in seno alla società dell'informazione;

considerando che il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione (4) sui provvedimenti a favore delle minoranze linguistiche e culturali e che la Carta europea del Consiglio d'Europa delle lingue regionali o minoritarie è stata firmata il 5 novembre 1992;

considerando che la Comunità dovrebbe tener conto degli aspetti culturali e linguistici della società dell'informazione;

considerando che occorre compiere adeguati sforzi per permettere a tutti i cittadini europei di avere pari opportunità per partecipare alla società dell'informazione, indipendentemente dalla loro situazione sociale, culturale, linguistica o geografica;

considerando che è fondamentale fornire ai cittadini un equo accesso all'informazione, che deve essere messa a loro disposizione nella propria lingua europea;

considerando che le lingue eventualmente escluse dalla società dell'informazione correrebbero il rischio di una più o meno rapida marginalizzazione;

considerando che l'accesso alle informazioni nella propria lingua deve essere arricchito dalla conoscenza di altre lingue da parte di cittadini; che, quindi, il presente programma dovrà essere sostenuto da iniziative comunitarie destinate ad ampliare l'insegnamento scolastico delle altre lingue comunitarie

considerando che è nell'interesse della Comunità sostenere gli sforzi miranti a realizzare un'infrastruttura che favorisca la creazione e lo sfruttamento delle risorse linguistiche comuni necessarie per migliorare gli strumenti e i servizi linguistici e far progredire le attività di ricerca e sviluppo;

considerando che è inoltre opportuno che la Comunità mobiliti le industrie del settore linguistico (vedi Allegato I) e contribuisca alla creazione di un ambiente favorevole al loro rafforzamento;

considerando che è opportuno incoraggiare le industrie delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a sviluppare norme che tengano conto della diversità linguistica e a integrarle nei prodotti e nelle applicazioni;

considerando che è utile che le istituzioni comunitarie e le amministrazioni interessate degli Stati membri rafforzino la loro collaborazione per favorire lo sviluppo e l'utilizzazione a costi ridotti degli strumenti linguistici necessari all'adempimento dei loro compiti;

considerando che è opportuno assicurare uno stretto coordinamento tra le azioni da condurre in applicazione del presente programma e le iniziative avviate nell'ambito di altri programmi comunitari che contribuiscono alla realizzazione di una società dell'informazione multilingue;

considerando che la Comunità deve sostenere gli sforzi miranti a realizzare un'infrastruttura che favorisca la creazione e lo sfruttamento delle risorse linguistiche comuni necessarie per migliorare gli strumenti e i servizi linguistici e far progredire le attività di ricerca e sviluppo;

considerando che è inoltre opportuno che la Comunità mobiliti le industrie del settore linguistico e contribuisca alla creazione di un ambiente favorevole al loro rafforzamento;

considerando che è opportuno incoraggiare le industrie delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a sviluppare norme che tengano conto della diversità linguistica e a integrarle nei prodotti e nelle applicazioni;

considerando che è utile che le istituzioni comunitarie e le amministrazioni interessate degli Stati membri rafforzino la loro collaborazione per favorire lo sviluppo e l'utilizzazione a costi ridotti degli strumenti linguistici richiesti per sfruttare appieno le agevolazioni del presente programma e del programma comunitario IDA di interscambio dati tra amministrazioni;

considerando che è opportuno assicurare, in modo strutturato, uno stretto coordinamento tra le azioni da condurre in applicazione del presente programma e di tutte le iniziative comunitarie avviate nell'ambito di altri programmi che contribuiscono alla realizzazione di una società dell'informazione multilingue;

considerando che la partecipazione di organizzazioni internazionali e di enti giuridici di paesi terzi all'attuazione, in tutto o in parte, del programma può comportare vantaggi reciproci nel rispetto delle politiche generali comunitarie relative a dette organizzazioni;

HA ADOTTATO LA PRESENTE
DECISIONE:

Articolo 1

Un programma comunitario mirante a:

- a) favorire l'impiego delle tecnologie, degli strumenti e dei metodi che riducono il costo del trasferimento dell'informazione tra le lingue e lo sviluppo dei servizi multilingui,
- b) stimolare il rafforzamento delle industrie nel settore della lingua,
- c) promuovere lo sviluppo dei servizi multilingui,
- d) promuovere la diversità linguistica della Comunità nella società globale dell'informazione,

è adottato per il periodo compreso tra la data di decorrenza d'efficacia della presente decisione e il 31 dicembre 1998.

Articolo 2

Sotto la responsabilità della Commissione, conformemente alle linee d'azione di cui all'allegato I e secondo le modalità di attuazione del programma specificate nell'allegato II, vengono intraprese le seguenti azioni:

- a) sostegno agli sforzi di realizzazione dell'infrastruttura delle risorse linguistiche della Comunità e incitamento dei soggetti interessati,

considerando che la partecipazione di organizzazioni internazionali e di enti giuridici di paesi terzi all'attuazione, totale o parziale, del programma può comportare vantaggi reciproci nel rispetto delle politiche generali comunitarie relative a dette organizzazioni;

HA ADOTTATO LA PRESENTE
DECISIONE:

Articolo 1

Un programma comunitario mirante a:

- a) favorire l'impiego delle tecnologie, degli strumenti e dei metodi che riducono il costo del trasferimento dell'informazione tra le lingue e lo sviluppo dei servizi multilingui,
- b) stimolare il rafforzamento delle industrie nel settore della lingua,
- c) promuovere lo sviluppo dei servizi multilingui,
- d) promuovere la diversità linguistica della Comunità nella società globale dell'informazione,

è adottato per il periodo compreso tra la data di decorrenza d'efficacia della presente decisione e il 31 dicembre 1998.

Articolo 2

Sotto la responsabilità della Commissione, conformemente alle linee d'azione di cui all'allegato I e secondo le modalità di attuazione del programma specificate nell'allegato II, vengono intraprese le seguenti azioni:

- a) sostegno agli sforzi di realizzazione dell'infrastruttura delle risorse linguistiche della Comunità e incitamento dei soggetti interessati,

b) mobilitazione e rafforzamento delle industrie del settore linguistico, mediante l'incentivazione dell'uso delle tecnologie e degli strumenti linguistici moderni e della loro integrazione nelle applicazioni informatiche,

c) promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico della Comunità.

Nessuna di tali azioni deve consistere in una ripetizione di quelle già svolte in questi campi nell'ambito di programmi comunitari o nazionali.

Articolo 3

1. L'autorità di bilancio fissa gli stanziamenti per ogni esercizio, con riserva della disponibilità delle risorse nel contesto delle prospettive finanziarie.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti a costi ripartiti è, di regola, pari al 50%.

Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.

2. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo costituito dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

b) mobilitazione e rafforzamento delle industrie del settore linguistico, mediante l'incentivazione dell'uso delle tecnologie e degli strumenti linguistici moderni e della loro integrazione nelle applicazioni informatiche,

c) promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico della Comunità e degli Stati membri.

Nessuna di tali azioni deve consistere in una ripetizione di quelle già svolte in questi campi nell'ambito di programmi comunitari o nazionali.

Articolo 3

1. L'autorità di bilancio fissa gli stanziamenti per ogni esercizio finanziario, a seconda della loro esecuzione nel corso dell'esercizio annuale precedente e della disponibilità delle risorse nel contesto delle prospettive finanziarie.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti a costi ripartiti è, di regola, pari al 50%.

Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma e del suo coordinamento con altri programmi ed azioni in corso a livello comunitario.

2. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo costituito dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 5

Sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2:

- a) il programma di lavoro per la realizzazione delle linee di azione definite nell'allegato I,
- b) il contenuto degli inviti a presentare proposte,
- c) la scelta delle azioni proposte per un finanziamento comunitario e l'importo stimato di tale finanziamento per ogni azione, qualora esso sia pari o superiore a 0,5 milioni di ECU,
- d) le modalità di valutazione dei risultati del programma,
- e) l'adattamento delle modalità di realizzazione del programma definite nell'allegato II,
- f) la decisione di ammettere la partecipazione di organizzazioni internazionali e di enti giuridici di paesi terzi

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo con cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 5

Sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2:

- a) il programma di lavoro per la realizzazione delle linee di azione definite nell'allegato I,
- b) il contenuto degli inviti a presentare proposte,
- c) la scelta delle azioni proposte per un finanziamento comunitario e l'importo stimato di tale finanziamento per ogni azione, qualora esso sia pari o superiore a 1 milione di ECU,
- d) le modalità di valutazione dei risultati del programma,
- e) l'adattamento delle modalità di realizzazione del programma definite nell'allegato II,
- f) la decisione di ammettere la partecipazione di organizzazioni internazionali e di enti giuridici di paesi terzi.

Articolo 6

Una volta completato il programma, la Commissione presenta al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 2.

Articolo 6 Entro due anni dall'inizio, e una volta completato il programma, la Commissione presenta al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 2, basata su un'analisi effettuata da esperti indipendenti.

Le relazioni di valutazione conterranno anche un'analisi dettagliata dell'effettiva presenza delle lingue della Comunità nelle principali reti informatiche utilizzate nella Comunità;

Articolo 7

Gli Stati Membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

per il Consiglio

Il Presidente

Articolo 7

Gli Stati Membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I LINEE D'AZIONE

1. Linea d'azione 1: sostegno alla realizzazione di una infrastruttura per le risorse linguistiche europee.

Le risorse linguistiche, come i dizionari, le banche di dati terminologici, le grammatiche, le raccolte di testi e di registrazioni vocali, costituiscono una materia prima essenziale per la ricerca in campo linguistico, per lo sviluppo di strumenti per il trattamento della lingua integrati nei sistemi informatici e il miglioramento dei servizi di traduzione. Gli Stati Membri, la Commissione ed alcune società private hanno già investito somme considerevoli per produrre risorse linguistiche di ampiezza e complessità diverse. L'utilizzazione di tali risorse è attualmente ostacolata dal loro carattere essenzialmente monolingue, con specifiche di base a volte divergenti che ne limitano il riutilizzo. Inoltre, sono spesso di difficile localizzazione. L'obiettivo di questa linea d'azione è di sostenere gli sforzi di strutturazione di una infrastruttura europea delle risorse linguistiche multilingui.

1.1 La Commissione apporterà il suo sostegno all'avvio delle attività dell'Associazione europea delle risorse linguistiche (ELRA), che ha per obiettivi:

- la compilazione di un inventario delle risorse linguistiche disponibili nella Comunità,
- l'istituzione di meccanismi che assicurino la loro diffusione nella Comunità,

ALLEGATO I LINEE D'AZIONE

1. Linea d'azione 1: sostegno alla realizzazione di una infrastruttura per le risorse linguistiche europee.

Le risorse linguistiche, come i dizionari, le banche di dati terminologici, le grammatiche, le raccolte di testi e di registrazioni vocali, costituiscono una materia prima essenziale per la ricerca in campo linguistico, per lo sviluppo di strumenti per il trattamento della lingua integrati nei sistemi informatici e il miglioramento dei servizi di traduzione. Gli Stati Membri, la Commissione ed alcune società private hanno già investito somme considerevoli per produrre risorse linguistiche di ampiezza e complessità diverse. L'utilizzazione di tali risorse è attualmente ostacolata dal loro carattere essenzialmente monolingue, con specifiche di base a volte divergenti che ne limitano il riutilizzo. Inoltre, sono spesso di difficile localizzazione. L'obiettivo di questa linea d'azione è di sostenere gli sforzi di strutturazione di una infrastruttura europea delle risorse linguistiche multilingui. La maggior parte delle imprese che operano in questo settore sono PMI, spesso innovative ed efficienti, ma i cui mezzi finanziari sono insufficienti alla luce del livello degli investimenti richiesti.

1.1 La Commissione apporterà il suo sostegno all'avvio delle attività dell'Associazione europea delle risorse linguistiche (ELRA), che ha per obiettivi:

- la compilazione di un inventario delle risorse linguistiche disponibili nella Comunità,
- l'istituzione di meccanismi che assicurino la loro diffusione nella Comunità,

- la promozione dell'applicazione di norme comuni che assicurino la loro compatibilità e consentano la certificazione della loro qualità.

- la promozione e la salvaguardia di norme di elevato livello e dell'alta qualità delle risorse disponibili nella Comunità.

Tale sostegno riguarderà anche lo sfruttamento delle conoscenze linguistiche degli operatori comunitari sul mercato globale.

1.2 I lavori nel campo della terminologia coprono un vasto campo di attività, le cui implicazioni sono importanti per il commercio, le scienze, il settore culturale, le tecnologie e per l'attuazione delle decisioni, delle direttive e dei regolamenti comunitari. Questi lavori sono intrapresi da una vastissima gamma di operatori pubblici o privati che spesso non hanno i mezzi per coordinare le loro azioni con i loro omologhi di altri Stati membri.

1.2 I lavori nel campo della terminologia coprono un vasto campo di attività, le cui implicazioni sono importanti per il commercio, le scienze, il settore culturale, le tecnologie e per l'attuazione delle decisioni, delle direttive e dei regolamenti comunitari. Questi lavori sono intrapresi da una vastissima gamma di operatori pubblici o privati che spesso non hanno i mezzi per coordinare le loro azioni con i loro omologhi di altri Stati membri.

La Commissione incoraggerà le azioni concertate tra gli organismi interessati di vari Stati membri nei campi prioritari per la realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie. A tal fine essa parteciperà, ove necessario, al finanziamento delle spese inerenti all'introduzione di un'azione europea concertata tra gli organismi interessati, in particolare per quanto riguarda le norme, la diffusione dell'informazione e la creazione di reti.

La Commissione incoraggerà le azioni concertate tra gli organismi interessati di vari Stati membri nei campi prioritari per la realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie. A tal fine essa parteciperà, ove necessario, al finanziamento delle spese inerenti all'introduzione di un'azione europea concertata tra gli organismi interessati, in particolare per quanto riguarda le norme, la diffusione dell'informazione e la creazione di reti.

La Commissione ricercherà con gli Stati membri la possibilità di favorendo lo sviluppo di basi dati di lingue aventi un limitato potenziale economico.

1.3 La disponibilità di banche di dati lessicografici e di registrazioni vocali adattate allo sviluppo di applicazioni informatiche e riguardanti l'insieme delle lingue della Comunità è essenziale per la nascita di un'industria europea della lingua. La maggior parte delle risorse attualmente disponibili in Europa sono monolingui e incompatibili tra di loro, il che ne rende impossibile lo sfruttamento per la produzione di strumenti multilingui. La Commissione incoraggerà anche in tal campo il lancio di azioni concertate tra gli operatori del settore pubblico e privato dei vari Stati membri, volte allo sviluppo di risorse lessicografiche e vocali compatibili e conformi alle norme generalmente accettate.

1.4 La Commissione vigilerà affinché le azioni concertate da essa sostenute abbiano un adeguato collegamento con i lavori internazionali nel settore;

2. Linea d'azione 2: mobilitazione ed espansione delle industrie del settore linguistico

1.3 La disponibilità di banche di dati lessicografici e di registrazioni vocali adattate allo sviluppo di applicazioni informatiche e riguardanti l'insieme delle lingue della Comunità è essenziale per la nascita di un'industria europea della lingua. La maggior parte delle risorse attualmente disponibili in Europa sono monolingui e incompatibili tra di loro, il che ne rende impossibile lo sfruttamento per la produzione di strumenti multilingui. La Commissione incoraggerà anche in tal campo il lancio di azioni concertate tra gli operatori del settore pubblico e privato dei vari Stati membri, volte allo sviluppo di risorse lessicografiche e vocali compatibili e conformi alle norme generalmente accettate. Le norme saranno quelle riconosciute conformi alla politica comunitaria.

1.4 La Commissione vigilerà affinché le azioni concertate da essa sostenute abbiano un adeguato collegamento con i lavori internazionali nel settore;

2. Linea d'azione 2: mobilitazione ed espansione delle industrie del settore linguistico

Spetta al settore privato produrre e commercializzare gli strumenti moderni che facilitano lo sviluppo di applicazioni informatiche multilingui e il trasferimento dell'informazione tra le lingue. L'Europa dispone di una solida base scientifica e tecnologica nel settore, che è stata rafforzata dai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, in particolare dai programmi che vertono sulle tecnologie dell'informazione, delle comunicazioni e dei sistemi telematici d'interesse generale. Il mercato europeo è però in ritardo nello sfruttamento dei progressi della ricerca in materia di ingegneria linguistica. Dovranno essere compiuti sforzi particolari, in particolare nel quadro delle azioni di diffusione e di valorizzazione dei risultati della ricerca del programma quadro e dei programmi specifici, per accelerare il trasferimento verso il mercato delle nuove tecnologie di trattamento della lingua. Le linee d'azione proposte nel presente programma contribuiscono a creare un ambiente favorevole all'espansione delle industrie del settore linguistico, quali l'ingegneria linguistica e la traduzione.

L'obiettivo di questa linea d'azione è di suscitare una mobilitazione dell'industria del settore linguistico stimolando il trasferimento delle tecnologie e la domanda mediante un numero limitato di progetti dimostrativi a costi ripartiti, suscettibili di esercitare un effetto catalizzatore in taluni settori chiave.

2.1 Alcune industrie hanno sperimentato l'uso di un linguaggio controllato per facilitare l'elaborazione di documenti tecnici e di informazioni di supporto agli utenti. Questo approccio migliora la gestione generale dei documenti e consente un uso efficace della traduzione automatica. Un numero limitato di progetti a costi ripartiti dimostrerà la convenienza economica di integrare il linguaggio controllato e gli strumenti di authoring e di traduzione nei sistemi operativi di gestione dei documenti per vari ambienti industriali e commerciali.

Spetta al settore privato produrre e commercializzare gli strumenti moderni che facilitano lo sviluppo di applicazioni informatiche multilingui e il trasferimento dell'informazione tra le lingue. L'Europa dispone di una solida base scientifica e tecnologica nel settore, che è stata rafforzata dai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, in particolare dai programmi che vertono sulle tecnologie dell'informazione, delle comunicazioni e dei sistemi telematici d'interesse generale. Il mercato europeo è però in ritardo nello sfruttamento dei progressi della ricerca in materia di ingegneria linguistica. Dovranno essere compiuti sforzi particolari, in particolare nel quadro delle azioni di diffusione e di valorizzazione dei risultati della ricerca del programma quadro e dei programmi specifici, per accelerare il trasferimento verso il mercato delle nuove tecnologie di trattamento della lingua. Le linee d'azione proposte nel presente programma contribuiscono a creare un ambiente favorevole all'espansione delle industrie del settore linguistico, quali l'ingegneria linguistica e la traduzione.

L'obiettivo di questa linea d'azione è di suscitare una mobilitazione dell'industria del settore linguistico stimolando il trasferimento delle tecnologie e la domanda mediante un numero limitato di progetti dimostrativi a costi ripartiti, suscettibili di esercitare un effetto catalizzatore in taluni settori chiave.

2.1 Alcune industrie hanno sperimentato l'uso di un linguaggio controllato per facilitare l'elaborazione di documenti tecnici e di informazioni di supporto agli utenti. Questo approccio migliora la gestione generale dei documenti e consente un uso efficace della traduzione automatica. Un numero limitato di progetti a costi ripartiti dimostrerà la convenienza economica di integrare il linguaggio controllato e gli strumenti di authoring e di traduzione nei sistemi operativi di gestione dei documenti per vari ambienti industriali e commerciali.

2.2 La localizzazione del software multimediale, compresa la traduzione del linguaggio parlato e scritto è sempre più richiesta nella società dell'informazione. Per stimolare la professionalità e accrescere la competitività della localizzazione e delle industrie multimediali, sarà pubblicato un bando per la realizzazione di un piccolo numero di progetti a costi ripartiti, che dimostrino l'integrazione di metodi e strumenti di localizzazione, formino il personale addetto alla localizzazione e definiscano orientamenti di particolare importanza per le PMI.

2.3 La Commissione cercherà anche di promuovere l'utilizzazione degli strumenti linguistici e dei mezzi di comunicazione che permettono di rafforzare l'efficacia e i risultati dell'industria europea della traduzione e di renderla più competitiva sul piano mondiale. Essenzialmente costituita da piccolissime imprese e da traduttori indipendenti, l'industria della traduzione è frammentata e non dispone attualmente di un alto livello di visibilità. D'intesa con gli operatori interessati, la Commissione esaminerà le misure da adottare per stimolare l'ammodernamento di tale professione e accelerarne la messa in rete, al fine di aumentarne l'efficacia e ravvicinarla agli utenti potenziali.

2.2 La localizzazione del software multimediale, compresa la traduzione del linguaggio parlato e scritto è sempre più richiesta nella società dell'informazione. Per stimolare la professionalità e accrescere la competitività della localizzazione e delle industrie multimediali, sarà pubblicato un bando per la realizzazione di un piccolo numero di progetti a costi ripartiti, che dimostrino l'integrazione di metodi e strumenti di localizzazione, formino il personale addetto alla localizzazione e definiscano orientamenti di particolare importanza per le PMI.

2.3 La Commissione favorirà l'uso di reti tramite le industrie della traduzione e dell'interpretazione. Queste danno accesso a strumenti avanzati, compresi i dizionari elettronici, migliorano la logistica, permettono l'integrazione con altre funzioni e in generale perfezionano il funzionamento del mercato della traduzione. Un invito a presentare proposte richiederà la definizione e l'attuazione di servizi europei di repertori delle traduzioni, la definizione di un ambiente di traduzione aperto in Europa e dimostratori di teletraduzione e di teleinterpretazione paneuropei, con il coinvolgimento dell'industria della traduzione e dei professionisti del settore. D'intesa con gli operatori interessati, comprese le scuole di traduzione, la Commissione esaminerà i provvedimenti da adottare per stimolare l'ammodernamento della professione e per accelerarne la messa in rete, al fine di aumentarne l'efficacia ed avvicinarla agli utenti potenziali.

3. Linea d'azione 3: promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico europeo

Le istituzioni europee, e in particolare la Commissione, in ragione dei loro obblighi linguistici, hanno stanziato somme rilevanti per l'acquisto e il perfezionamento di strumenti avanzati ormai indispensabili per l'efficace trattamento di un crescente volume di traduzioni di documenti multilingui. Le istituzioni contribuiscono inoltre, grazie alla loro attività quotidiana di traduzione, a sviluppare risorse linguistiche multilingui importanti nei vari campi d'attività comunitari. Con la creazione del mercato unico e con l'eliminazione delle frontiere interne, ci sarà una moltiplicazione dei trasferimenti di informazioni tra le amministrazioni dei vari Stati membri. Questi ultimi dovranno sempre più far fronte all'esigenza di disporre di strumenti linguistici avanzati per facilitare, riducendone il costo, le loro comunicazioni con gli omologhi degli altri Stati membri. Il trasferimento verso le amministrazioni degli Stati membri dell'esperienza acquisita dalle istituzioni europee nel trattamento del multilinguismo e la condivisione delle risorse linguistiche prodotte dagli uni e dagli altri possono contribuire alla creazione di economie di scala e ad una riduzione del costo della comunicazione multilingue.

L'obiettivo di questa linea d'azione è di incoraggiare la cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri e le istituzioni europee per ridurre il costo della comunicazione multilingue nel settore pubblico europeo, in particolare mediante l'impiego di strumenti linguistici avanzati. In questo modo, le istituzioni europee possono agire come efficaci catalizzatori dello sviluppo dell'industria europea della lingua attraverso una domanda pubblica basata su norme o specifiche tecniche comuni.

3. Linea d'azione 3: promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico europeo

Le istituzioni europee, e in particolare la Commissione, in ragione dei loro obblighi linguistici, hanno speso somme rilevanti per l'acquisto e il perfezionamento di strumenti avanzati ormai indispensabili per l'efficace trattamento di un crescente volume di traduzioni di documenti multilingui. Le istituzioni contribuiscono inoltre, grazie alla loro attività quotidiana di traduzione, a sviluppare risorse linguistiche multilingui importanti nei vari campi d'attività comunitari. Con la creazione del mercato unico e con l'eliminazione delle frontiere interne, ci sarà una moltiplicazione dei trasferimenti di informazioni tra le amministrazioni dei vari Stati membri. Questi ultimi dovranno sempre più far fronte all'esigenza di disporre di strumenti linguistici avanzati per facilitare, riducendone il costo, le loro comunicazioni con gli omologhi degli altri Stati membri. Il trasferimento verso le amministrazioni degli Stati membri dell'esperienza acquisita dalle istituzioni europee nel trattamento del multilinguismo e la condivisione delle risorse linguistiche prodotte dagli uni e dagli altri possono contribuire alla creazione di economie di scala e ad una riduzione del costo della comunicazione multilingue.

L'obiettivo di questa linea d'azione è di incoraggiare la cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri e le istituzioni europee per ridurre il costo della comunicazione multilingue nel settore pubblico europeo, in particolare mediante l'impiego di strumenti linguistici avanzati. In questo modo, le istituzioni europee possono agire come efficaci catalizzatori dello sviluppo dell'industria europea della lingua attraverso una domanda pubblica basata su norme o specifiche tecniche comuni.

3.1 L'obiettivo a lungo termine è la creazione di un efficace servizio di trattamento del multilinguismo, che risponda alle esigenze delle istituzioni e delle amministrazioni interessate degli Stati membri. Questo favorirà la creazione di un'infrastruttura che consenta a ciascuna delle parti di utilizzare i diversi strumenti linguistici disponibili nelle istituzioni comunitarie e nelle varie amministrazioni, senza alcuna perdita delle loro attuali funzioni, incoraggiando in pari tempo la convergenza dei futuri sviluppi. Saranno pubblicati inviti alla presentazione di offerte riguardanti lo sviluppo di strumenti e sistemi che permetteranno di ridurre il tempo di traduzione, facilitando la localizzazione e la riutilizzazione di testi o passaggi contenuti in documenti già tradotti, nonché l'accesso alle banche di dati terminologici. Particolare attenzione sarà data agli strumenti e alle applicazioni che permettono di facilitare il lavoro di interpretazione.

3.2 I lavori svolti per mezzo di progetti in cooperazione a costi ripartiti con alcuni Stati membri, diretti a migliorare gli strumenti terminologici e gli esistenti sistemi di traduzione assistita da elaboratore, proseguiranno e saranno estesi agli altri Stati membri interessati.

3.3 Verrà compiuto uno sforzo particolare per portare gli strumenti linguistici riguardanti le nuove lingue ufficiali della Comunità allo stesso livello di quelli già esistenti.

3.1 L'obiettivo a lungo termine è la creazione di un efficace servizio di trattamento del multilinguismo, che risponda alle esigenze delle istituzioni e delle amministrazioni interessate degli Stati membri. Questo favorirà la creazione di un'infrastruttura che consenta a ciascuna delle parti di utilizzare i diversi strumenti linguistici disponibili nelle istituzioni comunitarie e nelle varie amministrazioni, senza alcuna perdita delle loro attuali funzioni, incoraggiando in pari tempo la convergenza dei futuri sviluppi. Saranno pubblicati inviti alla presentazione di offerte riguardanti lo sviluppo di strumenti e sistemi che permetteranno di ridurre il tempo di traduzione, facilitando la localizzazione e la riutilizzazione di testi o passaggi contenuti in documenti già tradotti, nonché l'accesso alle banche di dati terminologici. Particolare attenzione sarà data agli strumenti e alle applicazioni che permettono di facilitare il lavoro di interpretazione.

3.2 I lavori svolti per mezzo di progetti in cooperazione a costi ripartiti con alcuni Stati membri, diretti a migliorare gli strumenti terminologici e gli esistenti sistemi di traduzione assistita da elaboratore, proseguiranno e saranno estesi agli altri Stati membri interessati.

3.3 Verrà compiuto uno sforzo particolare per portare gli strumenti linguistici riguardanti le nuove lingue ufficiali della Comunità allo stesso livello di quelli già esistenti.

Facendo attenzione ad evitare duplicati, verranno ricercate sinergie tra l'attuale programma e gli altri programmi riguardanti la società dell'informazione, in particolare il quarto programma quadro di ricerca e sviluppo, il programma integrato per le PMI e l'artigianato, l'IDA (Interscambio Dati tra Amministrazioni), le applicazioni TEN-Telecom, INFO 2000, SOCRATES, MEDIA e il proposto programma ARIANE.

4. Azioni di accompagnamento

La realizzazione di una società dell'informazione multilingue richiede l'elaborazione di strategie convergenti da parte dei poteri pubblici, delle associazioni e delle istituzioni che operano per lo sviluppo delle risorse e degli strumenti linguistici, degli utilizzatori sperimentali e degli operatori del mercato che producono e distribuiscono servizi d'informazione o forniscono strumenti, servizi e sistemi di trattamento della lingua. Per contribuirvi, la Commissione metterà in atto le seguenti misure d'accompagnamento:

- l'organizzazione della concertazione e del coordinamento tra i principali attori che concorrono allo sviluppo di una società dell'informazione multilingue;

- la valutazione dei progressi compiuti verso la società dell'informazione multilingue e l'identificazione degli ostacoli che permangono;

- la promozione di norme tecniche che rispondano ai bisogni linguistici degli utenti;

- il lancio di azioni di promozione e di sensibilizzazione degli utenti e il sostegno allo

scambio delle migliori pratiche;

- l'esplorazione di possibilità di collaborazione fruttuose con paesi terzi e organizzazioni internazionali multilingui.

4. Azioni di accompagnamento

La realizzazione di una società dell'informazione multilingue richiede l'elaborazione di strategie convergenti da parte dei poteri pubblici, delle associazioni e delle istituzioni che operano per lo sviluppo delle risorse e degli strumenti linguistici, degli utilizzatori sperimentali e degli operatori del mercato che producono e distribuiscono servizi d'informazione o forniscono strumenti, servizi e sistemi di trattamento della lingua. Per contribuirvi, la Commissione metterà in atto le seguenti misure d'accompagnamento:

- l'organizzazione della concertazione e del coordinamento tra i principali attori che concorrono allo sviluppo di una società dell'informazione multilingue;

- la valutazione dei progressi compiuti verso la società dell'informazione multilingue e l'identificazione degli ostacoli che permangono;

- la promozione di norme tecniche che rispondano ai bisogni linguistici degli utenti;

- il lancio di azioni di promozione e di sensibilizzazione degli utenti e il sostegno allo

scambio delle migliori pratiche;

- l'esplorazione di possibilità di collaborazione fruttuose con paesi terzi e organizzazioni internazionali multilingui.

ALLEGATO II

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1. La Commissione mette in opera il programma, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.
2. Le linee d'azione del programma sono intraprese, ove si prestino, mediante progetti a costi ripartiti, ad eccezione degli sviluppi in esclusività per le istituzioni dell'Unione europea, per i quali il tasso può essere del 100%. Il finanziamento comunitario non supererà normalmente il 50% dei costi dei progetti, con partecipazione decrescente mano a mano che il progetto si avvicina al mercato. Le università e le altre istituzioni che non tengono una contabilità analitica saranno rimborsate sulla base di una presa in carico pari al 100% dei costi aggiuntivi.
3. La selezione dei progetti a costi ripartiti è in linea di massima basata sulla procedura normale di inviti alla presentazione di proposte pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli obiettivi sono definiti nei piani di lavoro elaborati in stretta concertazione con gli operatori del mercato e il comitato di cui all'articolo 4 della decisione.
4. In casi eccezionali, una volta sentito il parere del comitato di cui all'articolo 4, la Commissione potrà tener conto di proposte di progetti non sollecitate, foriere di sviluppi particolarmente promettenti e importanti per la realizzazione degli obiettivi del programma, ma che non potrebbero essere presentate nel quadro della procedura normale degli inviti alla presentazione di proposte.

ALLEGATO II

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1. La Commissione mette in opera il programma, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.
2. In linea di massima, le linee d'azione del programma devono essere attuate mediante progetti a costi ripartiti, ad eccezione degli sviluppi in esclusività per le istituzioni dell'Unione europea, per i quali il tasso può essere del 100%. Il finanziamento comunitario ai progetti a costi ripartiti non supererà normalmente il 50% del costo dei progetti, con partecipazione decrescente mano a mano che il progetto si avvicina al mercato. Le università, le altre istituzioni e i centri di ricerca senza fini di lucro, che non tengono una contabilità analitica, saranno rimborsati al 100% dei costi aggiuntivi.
3. La selezione dei progetti a costi ripartiti è in linea di massima basata sulla procedura normale di inviti alla presentazione di proposte pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli obiettivi sono definiti nei piani di lavoro elaborati in stretta concertazione con gli operatori del mercato e il comitato di cui all'articolo 4 della decisione.
4. In casi eccezionali, una volta sentito il parere del comitato di cui all'articolo 4, la Commissione potrà tener conto di proposte di progetti non sollecitate, foriere di sviluppi particolarmente promettenti e importanti per la realizzazione degli obiettivi del programma, ma che non potrebbero essere presentate nel quadro della procedura normale degli inviti alla presentazione di proposte.

5. Il sostegno agli sforzi di costruzione di un'infrastruttura delle risorse linguistiche europee potrà assumere la forma di azioni concertate, consistenti nel coordinare, segnatamente mediante "reti di concertazione", lo sviluppo di risorse linguistiche multilingue. La partecipazione della Comunità potrà coprire fino al 100% dei costi della concertazione.

6. I progetti interamente finanziati dalla Commissione nel quadro dei contratti di studio e di servizio saranno attuati mediante inviti alla presentazione di offerte, conformemente ai regolamenti finanziari della Commissione. La trasparenza sarà assicurata dalla pubblicazione e della diffusione regolare del programma di lavoro alle associazioni professionali e ad altri organismi interessati.

7. Per l'attuazione del programma la Commissione intraprenderà anche attività concepite in funzione degli obiettivi generali del programma e di quelli specifici ad ogni linea d'azione. Tali attività comprenderanno corsi pratici, seminari, conferenze, studi, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione, partecipazioni a progetti in cooperazione con amministrazioni degli Stati membri, istituzioni europee e organizzazioni internazionali, assistenza agli osservatori nazionali della lingua e un sostegno specifico allo sviluppo degli strumenti e delle risorse linguistiche per quelle lingue della Comunità che ne hanno maggiormente bisogno.

5. Il sostegno agli sforzi di costruzione di un'infrastruttura delle risorse linguistiche europee e/o la promozione dell'uso di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico europeo, potranno assumere la forma di azioni concertate, consistenti nel coordinare, segnatamente mediante "reti di concertazione", lo sviluppo di risorse linguistiche multilingui. La partecipazione della Comunità potrà coprire fino al 100% dei costi della concertazione.

6. I progetti interamente finanziati dal bilancio comunitario, nel quadro dei contratti di studio e di servizio saranno attuati mediante un bando di gara lanciato dalla Commissione, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e del regolamento contenente le norme relative all'attuale regolamento finanziario. La trasparenza sarà assicurata dalla pubblicazione e della diffusione del programma di lavoro e dei progetti selezionati alle associazioni professionali e ad altri organismi interessati.

7. Per l'attuazione del programma la Commissione intraprenderà anche attività concepite in funzione degli obiettivi generali del programma e di quelli specifici ad ogni linea d'azione. Tali attività comprenderanno sia corsi pratici, seminari, conferenze, studi, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione, partecipazioni a progetti in cooperazione con amministrazioni degli Stati membri, istituzioni europee e organizzazioni internazionali, sia assistenza agli osservatori nazionali della lingua, d'intesa con le autorità nazionali, sia un sostegno specifico allo sviluppo degli strumenti e delle risorse linguistiche per quelle lingue della Comunità che ne hanno maggiormente bisogno.

Tutte le attività che ricevono un sostegno finanziario devono, se del caso, dimostrare di essere a conoscenza del sistema di finanziamento dell'Unione europea.

SCHEMA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Promozione della società dell'informazione multilingue: programma d'azione pluriennale per la salvaguardia e la valorizzazione della diversità linguistica in Europa.

2. LINEA DI BILANCIO

B5-403

3. BASE GIURIDICA

Trattato che istituisce la Comunità europea, articolo 130, paragrafo 3

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale dell'azione

Il programma proposto poggia sull'esperienza acquisita dalla Commissione delle Comunità europee nella gestione di programmi di ricerca nel campo dell'ingegneria linguistica e lo sviluppo, per esigenze proprie, di strumenti di trattamento linguistico che facilitino la traduzione e ne riducano il costo.

I quattro principali obiettivi di questo nuovo programma sono:

- stimolare l'impiego delle tecnologie, degli strumenti e dei metodi che riducono il costo del trasferimento dell'informazione tra le lingue e lo sviluppo dei servizi multilingui;
- favorire il rafforzamento delle industrie della lingua;
- incoraggiare lo sviluppo dei servizi multilingui;
- promuovere la diversità linguistica dell'Unione europea nella società mondiale dell'informazione.

Le rivoluzioni tecnologiche che sconvolgono la forma e i modi di comunicazione umana hanno un impatto sull'evoluzione delle lingue e sul loro impiego. L'avvento di una società mondiale dell'informazione costituisce una sfida per la coesione e la diversità linguistica dell'Europa: le pressioni economiche (costo del multilinguismo) favoriranno l'impiego di lingue dominanti attraverso le reti. I cittadini che avranno difficoltà ad esprimersi in tali lingue rischiano di essere esclusi dai benefici della società dell'informazione.

Tuttavia, grazie ai progressi realizzati nell'ingegneria linguistica e alle tecnologie di trattamento della lingua disponiamo oggi di strumenti che riducono i costi della traduzione e del multilinguismo e che facilitano l'apprendimento delle lingue.

Le principali linee d'azione del nuovo programma mirano a:

- sostenere gli sforzi di realizzazione dell'infrastruttura delle risorse linguistiche europee e stimolare gli attori interessati;
- mobilitare e rafforzare le industrie della lingua stimolando l'utilizzazione delle tecnologie e degli strumenti linguistici moderni e la loro integrazione nelle applicazioni informatiche;
- promuovere l'utilizzazione degli strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico europeo.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga.

3 anni, dall'1.1.1996 al 31.12.1998.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

5.1 SNO

5.2 SD

5.3. Tipi di entrate previste.

Le eventuali entrate saranno reinvestite in conformità all'articolo 27 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo dal regolamento 610/90 del 13 marzo 1990.

6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

6.1 Prestazioni di servizi.

I progetti interamente finanziati dalla Commissione nel quadro dei contratti di studio e di servizi saranno realizzati, in conformità ai regolamenti finanziari della Commissione, mediante inviti alla presentazione di offerte. Le prestazioni di servizi riguarderanno in generale studi, l'organizzazione di riunioni di concertazione, seminari, dimostrazioni di strumenti linguistici per le istituzioni europee. Saranno più in particolare connesse all'attuazione delle linee d'azione 2 e 3 e delle azioni di accompagnamento. Ai fini della trasparenza sarà pubblicato il programma di lavoro, che sarà comunicato alle associazioni commerciali e agli altri organismi interessati.

6.2 Sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico e privato

I progetti a spese ripartite e le azioni concertate saranno normalmente selezionati adottando le procedure abituali degli inviti a presentare proposte pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Questo tipo di finanziamento si applica in particolare alle attività previste nelle tre linee d'azione per gli sviluppi congiunti. Il contenuto degli inviti a presentare proposte sarà elaborato in stretta collaborazione con gli operatori del mercato e il comitato del programma. Il principale criterio seguito per selezionare i progetti da finanziare sarà il loro potenziale apporto alla realizzazione degli obiettivi del programma. Il contributo finanziario della Comunità ai progetti a spese ripartite non supererà normalmente il 50%. La partecipazione finanziaria della Comunità potrà ammontare al 100% nel caso di progetti concernenti esclusivamente le istituzioni dell'Unione europea. Premi complementari specifici potranno inoltre essere concessi per incoraggiare lo sviluppo di un'infrastruttura europea di risorse linguistiche, la partecipazione delle PMI e le iniziative riguardanti le lingue della Comunità che dispongono di strumenti linguistici meno sviluppati. Il contributo finanziario della Comunità alle azioni concertate potrà coprire fino al 100% delle spese per la concertazione.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1. Metodo di calcolo del costo dell'azione (legame tra costi individuali e costo totale)

Il volume dei crediti richiesti per finanziare il contributo della Comunità all'esecuzione del programma "Società dell'informazione multilingue" (SIML) prende in considerazione i parametri finanziari derivati dalle precedenti esperienze ed attività e la natura delle azioni proposte per realizzare gli obiettivi specifici definiti al punto 9.1.

7.2. Ripartizione per elementi del costo dell'azione

Stanziamiento per linea d'azione (costi correnti in milioni di ECU):

| | 1996 | 1997 | 1998 | Totale |
|--|------------|------------|------------|-----------|
| Sostegno alla realizzazione di un'infrastruttura per le risorse linguistiche europee | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| Mobilitazione ed espansione delle industrie della lingua | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,5 |
| Promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico europeo | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 7,0 |
| Azioni di accompagnamento | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
| TOTALE | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 15 |

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE (E RISULTATI DELLE MISURE PRESE)

Il controllo globale sarà effettuato da un comitato composto da delegati degli Stati membri. Criteri e procedure specifiche di controllo che tengono in considerazione la natura delle linee d'azione saranno elaborati all'inizio del programma e periodicamente applicati durante la fase di realizzazione del programma. I funzionari della Commissione, che all'occorrenza saranno assistiti da esperti indipendenti, verificheranno la realizzazione dei progetti e degli studi prima del pagamento, tenendo in considerazione gli impegni e i principi contrattuali di buona gestione. Un controllo amministrativo sarà effettuato dai servizi della Commissione. Si procederà ad una verifica da parte della Corte dei conti in virtù del trattato. Alla fine del programma sarà presentata una relazione valutativa elaborata da esperti indipendenti sulla base dei risultati ottenuti in seguito all'attuazione delle linee d'azione.

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

9.1. Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

Obiettivi specifici

Sostegno alla realizzazione di un'infrastruttura per le risorse linguistiche europee

Le risorse linguistiche quali i dizionari, le banche di dati terminologici, e grammatiche, i corpus ecc. sono una materia prima fondamentale per la ricerca linguistica, lo sviluppo di strumenti operativi per il trattamento della lingua e il miglioramento dei sistemi di traduzione semiautomatica. Sono già stati investiti importi considerevoli dagli Stati membri, dalla Commissione e da alcune società private per produrre risorse linguistiche di dimensioni e di complessità diverse. Lo sfruttamento di tali risorse è attualmente ostacolato dal fatto che queste sono principalmente monolingui, le loro specifiche di base sono talvolta divergenti, il che limita la loro utilizzazione, e sono difficili da localizzare. L'obiettivo di questa linea d'azione è di sostenere gli sforzi di coordinamento dei produttori e utilizzatori di risorse al fine di facilitare la loro identificazione, strutturazione, distribuzione e utilizzazione sul piano comunitario.

Mobilitazione ed espansione delle industrie della lingua

Questa linea d'azione riguarderà essenzialmente la promozione di strumenti moderni di trattamento della lingua in settori di attività in cui questi sono particolarmente adatti e possono ridurre sensibilmente i costi di traduzione: etichettatura dei prodotti, redazione controllata e traduzione semiautomatica di documentazioni e notizie, adattamento del software ai diversi mercati linguistici, ecc. Essa riguarderà anche la promozione dell'impiego di strumenti linguistici e di mezzi di comunicazione che consentono di rafforzare l'efficacia e la competitività dell'industria europea della traduzione e dei servizi di interpretazione.

Promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico

europeo

Questa linea d'azione mira a valorizzare gli investimenti precedentemente effettuati per le esigenze proprie della Commissione nel campo della traduzione automatica e degli strumenti multilingui e a creare un effetto propulsivo sullo sviluppo del mercato grazie alla domanda del settore pubblico. L'obiettivo è di consentire alle altre istituzioni europee e alle amministrazioni degli Stati membri interessati l'impiego di tali strumenti e di attuare cooperazioni che consentano di suddividere i costi di sviluppo necessari per coprire le nuove lingue di lavoro della Comunità.

Azioni di accompagnamento

Oltre alle misure volte a rafforzare il coordinamento di iniziative adeguate nel campo linguistico, svolte nel quadro di diversi programmi comunitari, e ad accelerare il loro impatto, le misure di accompagnamento riguarderanno: l'organizzazione di riunioni di concertazione strategica con i principali attori del mercato, studi e indagini strategiche per seguire l'evoluzione del mercato e valutare l'impatto del programma, la promozione dei lavori di normazione, il varo di azioni di promozione e di sensibilizzazione degli utilizzatori, la promozione della cooperazione e dello scambio delle migliori pratiche negli organismi pubblici e privati che si adattano a una società e a un mercato multilingui. Tali misure comprenderanno anche l'esame delle possibilità di cooperazione vantaggiosa con i paesi terzi e le istituzioni internazionali multilingui.

Beneficiari

Tra i beneficiari figurano:

- i dipartimenti o le istituzioni nazionali del settore linguistico che hanno responsabilità strategiche ed esecutive negli Stati membri e nelle regioni,
- i "professionisti" del settore linguistico: traduttori, terminologi, editori di grammatiche, di dizionari, insegnanti di lingua e organizzazioni e istituzioni specializzate degli Stati membri,
- i creatori di risorse linguistiche e gli organismi specializzati che le elaborano,
- le società di servizi informatici e gli editori di software specializzati nella produzione di strumenti per il trattamento della lingua,
- i grandi gruppi di utenti di tali strumenti (industrie esportatrici, fornitori di servizi di informazione e di comunicazione internazionali, editori di software, amministrazioni e istituzioni che comunicano in più lingue, ecc.).

9.2. Giustificazione dell'azione

Sussidiarietà

Le politiche del settore linguistico sono di competenza degli Stati membri. Tuttavia, la promozione dello sviluppo di strumenti moderni per il trattamento della lingua e della loro utilizzazione è un campo di attività in cui un'azione comunitaria è giustificata per consentire la realizzazione di economie di scala incoraggiando le cooperazioni tra gli operatori interessati delle diverse aree linguistiche. Le attività del programma saranno adeguate agli obiettivi da raggiungere e riguarderanno unicamente i campi in cui è possibile realizzare un valore aggiunto europeo.

Modalità d'intervento

I costi d'intervento saranno ridotti nella misura del possibile facendo ricorso alla concorrenza tramite bandi di gara e inviti a presentare proposte. Il contributo della Commissione alle azioni a costi ripartiti non supererà normalmente il 50%. Il sostegno alle azioni concertate si limita all'assunzione delle spese di concertazione. Le consultazioni sul programma di lavoro e le riunioni di concertazione strategica dovrebbero consentire di evitare qualsiasi duplicazione dei compiti e favorire le sinergie. La scelta delle modalità d'intervento tiene conto degli orientamenti fissati nella relazione Bangemann e nel piano d'azione della Commissione COM(94) 347 nonché dei risultati delle consultazioni svolte con

l'industria, gli utenti e i rappresentanti degli Stati membri per elaborare il programma.

Effetti derivati e moltiplicatori previsti

La promozione dello sviluppo delle industrie della lingua e dell'utilizzazione degli strumenti linguistici moderni presenta vantaggi derivati molto positivi per la Comunità:

- promozione di un'industria e di servizi generatori di occupazione,
- riduzione del costo della traduzione e del trasferimento dell'informazione tra le lingue (si stima che oltre 100 milioni di pagine siano state tradotte nella Comunità nel 1988),
- nuovi sbocchi offerti dall'adeguamento linguistico dei prodotti e servizi ai mercati locali,
- rafforzamento della coesione della Comunità nella sua diversità linguistica,
- preservazione dell'identità culturale e linguistica della Comunità nella società mondiale dell'informazione.

Le modalità d'intervento della Comunità, azioni a spese ripartite e sostegno ad azioni concertate, esercitano un effetto moltiplicatore grazie ai finanziamenti complementari apportati dai partecipanti a tali azioni. Inoltre, esse esercitano un effetto moltiplicatore supplementare stimolando investimenti autonomi da parte degli operatori del mercato.

Fattori aleatori

I principali fattori aleatori che possono incidere sui risultati specifici del programma riguardano la disponibilità del settore privato a investire nello sviluppo di strumenti moderni per il trattamento della lingua quando il mercato di tali prodotti non si è ancora sviluppato.

9.3. Controllo e valutazione dell'azione

Una parte delle azioni sarà dedicata allo sviluppo di indicatori che consentano di seguire l'andamento del mercato del multilinguismo in Europa, sia per quel che concerne lo sviluppo dell'offerta di prodotti e dell'industria che la domanda. Fin dal primo anno del programma, sarà definito un quadro metodologico per la raccolta sistematica dei dati nei diversi campi.

L'analisi di tali indicatori, aggiornati annualmente, consentirà di valutare l'efficacia delle azioni svolte nel corso del programma. Prima della fine del programma, una relazione valutativa sarà elaborata da esperti indipendenti sui risultati ottenuti con l'attuazione delle linee d'azione.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE 3 DEL BILANCIO GENERALE)

Le spese sono calcolate per anno

10.1. Personale supplementare alla Commissione

La realizzazione dell'azione proposta implica un'attribuzione supplementare di 2 posti di funzionario (1 posto A, 1 posto C, costo = 160.000 ECU). La mobilitazione effettiva delle risorse amministrative necessarie risulterà dalla decisione annuale della Commissione relativa all'assegnazione delle risorse, tenuto conto in particolare degli effettivi e degli importi supplementari che saranno stati concessi dall'autorità di bilancio. Le domande supplementari non possono in alcun caso pregiudicare la decisione che la Commissione prenderà per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse.

10.2. Quantità di personale e spese di funzionamento generate

Sono previste le seguenti spese annue di funzionamento:

10.2.1. Esperti nazionali

A-1520

Spese totali: 70.000 ECU

Due funzionari nazionali dovranno essere impiegati per coordinare le azioni SIML tra l'UE e i livelli nazionali/regionali.

10.2.2. Riunioni di esperti

A-250

Spese totali: 120.000 ECU

Per la preparazione del programma di lavoro la Commissione consulterà esperti esterni e rappresentanti degli utilizzatori, dell'industria, delle amministrazioni e della ricerca.

Sono previste 9 riunioni con 1 partecipante per Stato membro (costo: $880 \times 15 \times 9 = 118.800$ ECU, arrotondati a 120.000 ECU).

10.2.3. Riunioni del Comitato

A-2510

Spese totali: 40.000 ECU

Il Comitato del programma SIML menzionato nella decisione del Consiglio terrà mediamente tre riunioni all'anno con 1 partecipante per Stato membro (costo: $880 \times 15 \times 3 = 39.600$ ECU, arrotondati a 40.000 ECU).

10.2.4. Missioni

A - 130

Spese totali: 50.000 ECU

Il costo totale delle missioni per il personale della Commissione e gli esperti nazionali è stimato in 50.000 ECU; la somma corrispondente sarà coperta nell'ambito del bilancio attribuito alla DG XIII.

ISSN 0254-1505

COM(96) 456 def.

DOCUMENTI

IT

15 16 01

N. di catalogo : CB-CO-96-465-IT-C

ISBN 92-78-08916-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo